



STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
"ISHI KAN"

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1

È costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata **"Associazione Sportiva Dilettantistica ISHI KAN"** con sede a Codevigo (PD), C.A.P. 35020 in via Osteria 1/F; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Articolo 2

L'Associazione può svolgere attività nei settori dello sport e/o della ricreazione, senza finalità di lucro e senza distinzioni di religione, politica, razza o altro.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 3

Sono compiti dell'Associazione:

- contribuire allo sviluppo sportivo, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- promuovere e favorire la diffusione, la conoscenza e la pratica dell'attività sportiva con particolare finalità ed interesse per le arti marziali in genere, la difesa personale, il fitness, il ciclismo statico, il turismo sociale e le attività ad esse collegate;
- promuovere tecniche ed applicazioni rivolte all'ottimizzazione dello stato fisico;
- avanzare proposte agli enti sportivi e pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale, per un'adeguata programmazione sportiva sul territorio;
- organizzare iniziative, gare, stages, corsi, incontri, servizi e manifestazioni varie per la diffusione e la promozione delle discipline praticate;
- l'Associazione potrà gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sportivo sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire altre sedi secondarie in Italia o all'estero;
- organizzare iniziative, servizi, attività culturali, turistiche, ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei soci;
- porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità normativa in vigore in materia di enti non commerciali;

- gestire, uno spaccio interno condotto direttamente, ad uso esclusivo dei propri Soci e dei Soci dell'Ente per la somministrazione di alimenti e bevande, che diventi il punto di incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative e manifestazioni di carattere istituzionale.

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato.

All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali. La qualifica di socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 5

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza;
- dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle delibere degli organi sociali.

Articolo 6

La presentazione della domanda di ammissione, a discrezione del Consiglio Direttivo, dà diritto a ricevere la tessera sociale.

Nel caso la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea ordinaria. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali dell'Associazione, previa iscrizione alla stessa. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, sia persone fisiche sia Enti e/o Associazioni.

La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale. Nel caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Lo status di associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Articolo 7

I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8

I soci sono tenuti:

- al pagamento della tessera sociale;

- all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Articolo 9

I soci cessano di appartenere all’Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie;
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo per 30 giorni dalla scadenza del versamento richiesto;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all’Associazione.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’Assemblea ordinaria.

Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. L’associato radiato non può più essere ammesso ad eccezione dei soci radiati per morosità i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima assemblea dei soci. Il socio espulso potrà ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 10

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione;
- da fondi di riserva.

All’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge.

Articolo 11

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

BILANCIO

Articolo 12

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'assemblea entro il 31 marzo dell'anno successivo. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

Articolo 13

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:

- il 10% al fondo di riserva;
- il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo, e per nuovi impianti o attrezzature.

ASSEMBLEA

Articolo 14

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessità per la delibera di quanto sotto esposto:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- procede alla nomina delle cariche sociali;
- elegge la commissione elettorale composta da almeno 3 membri che propone il nome dei soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- approva gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati.

L'assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'esame del bilancio preventivo e della relazione sull'attività per il futuro.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Articolo 15

L'assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei soci.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Articolo 16

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni all'ordine del giorno.

Articolo 17

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci, esprimenti il solo voto personale, con conclusione delle deleghe.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 ore dopo la prima.

Articolo 18

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta un decimo dei presenti; per le elezioni delle cariche sociali la votazione avverrà a scrutinio segreto.

Alla votazione partecipano tutti i soci.

Articolo 19

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di undici, eletti dall'Assemblea che, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e

fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali (attività sportiva, culturale, ecc...).

Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario compongono la presidenza.

È riconosciuto al Consiglio di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti l'espletamento dell'incarico. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni sei mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la presidenza o ne facciano richiesta la metà dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vicepresidente.

Articolo 22

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- fissare le date delle Assemblee ordinarie da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- redigere gli eventuali regolamenti interni, relativi all'attività sportiva e non, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione dei soci;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- favorire la partecipazione dei soci all'attività dell'Associazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Articolo 23

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 24

In caso di scioglimento l'Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'articolo 17 sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Si stabilisce che l'Associazione si conforma alle norme ed alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del C.O.N.I., nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del consiglio Direttivo.

Articolo 26

In caso di scioglimento, l'assemblea delibera, con la maggioranza e con i modi previsti dal presente statuto, sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, ad altro ente od associazione che per statuto persegua le medesime finalità sportive o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L. 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 27

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni, nonché, per di competenza, alle disposizioni dell'ordinamento sportivo.

Codevigo (PD), li 27 dicembre 2003

Modificato in seguito a delibera dell'assemblea dei soci del 3 giugno 2017.

Organigramma del consiglio direttivo in carica:

Presidente

Gabriele Bagnoli

Vice Presidente

Fabio Cappellato

Segretario

Ilaria Battisti

Consiglieri

Michael Montanari

Leonardo Canella

Cristiano Canella

Matteo Pozzato

Paolo Friso

Martina Giordano